



**COLDIRETTI**

**CAMERA DEI DEPUTATI**

**X Commissione**  
**DL 181/2023 (C. 1606 Governo)**

**21 Dicembre 2023**



Il DL 181/2023 reca “disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.

In particolare, per quanto riguarda la promozione delle fonti di energia rinnovabile (FER), il decreto prevede una serie di interventi volti a promuovere investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia elettrica (articolo 1), ad agevolare il rilascio delle concessioni geotermoelettriche (art. 3), ad incentivare le regioni a ospitare impianti a fonti rinnovabili (art. 4) mediante la costituzione di un fondo anche alimentato da un prelievo forzoso a carico degli impianti che entreranno in esercizio a partire dal 2024 (!!!), a sostenere la produzione di energia da bioliquidi (art. 5), a implementare le misure di stoccaggio della CO2 (art. 7) nonché a sviluppare parchi eolici off-shore (art. 8).

Relativamente alle misure previste dal decreto si evidenziano alcune perplessità per gli interventi dell'articolo 4 laddove si prevede che il fondo destinato a stimolare le Regioni e a promuovere le FER sia alimentato attraverso un prelievo forzoso a carico dei nuovi impianti gestito dal GSE. Inoltre, ai fini di stabilire modalità e criteri di riparto tra le regioni delle risorse è prevista l'adozione di un decreto ministeriale destinato a produrre, per l'anno 2024, l'effetto paradossale di premiare le regioni che procedano con legge alla individuazione delle aree idonee, mentre risulta ancora disattesa da tempo anche la disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee di cui al D.Lgs. n. 199 del 2021. Sembra, in sostanza, che l'amministrazione centrale voglia attribuire alle regioni la responsabilità delle scelte di consumo di suolo in mancanza dell'attesa scelta.

D'altra parte, si evidenzia come le misure proposte dal decreto trascurino il contributo per la transizione energetica che può derivare dal settore agricolo, non prevedendo alcuna misura che sia di stimolo per le aziende del settore nonostante le considerazioni e le opportunità di seguito elencate.

- Per la produzione di energia da biomasse e biogas si attende inutilmente da 7 anni l'emanazione del decreto FER2 (anche rispetto all'avvio della procedura di notifica è tale il tempo trascorso da rendere già necessaria una revisione in particolare delle tariffe incentivanti che dovrebbero essere adeguate all'inflazione) nonché la definizione da parte di Arera del livello di Prezzi Minimi Garantiti (PMG) per gli impianti esistenti. Tale tipologia di produzione elettrica presenta indubbi benefici come tra gli altri la flessibilità del sistema energetico, il sostegno a filiere produttive totalmente nazionali, il recupero degli scarti delle lavorazioni agricole ed agroforestali e lo sviluppo della gestione forestale sostenibile oltre che il presidio del territorio.
- Il decreto in oggetto avrebbe potuto contemplare anche interventi destinati a superare alcuni nodi critici per lo sviluppo di una fondamentale risorsa per la transizione come la produzione di biometano, sostenuta sia nell'ambito del PNRR che del recente aggiornamento del PNIEC, rispetto alla quale è necessario definire un meccanismo di assegnazione delle garanzie di origine direttamente a chi acquista biometano



liquefatto incentivato ai sensi del DM 2 marzo 2018, uniformare il metodo di calcolo del potere calorifico su cui sono basati i meccanismi di incentivo ed evitare che gli impianti possano perdere il diritto agli incentivi per cause da loro non controllabili come ad esempio il mancato allaccio alla rete gas (v. testo allegato).

Più in generale, il settore agricolo ha dimostrato, con gli eccellenti risultati del progetto PNRR “parco agrisolare”, di essere in grado di contribuire in modo determinante alla produzione di energia rinnovabile senza che tale attività entri in contrasto con la produzione primaria attraverso il consumo di suolo, ma al contrario contribuisca alla sua resilienza.

L’agricoltura è in grado di ricoprire, infine, un ruolo determinante in tema di stoccaggio della CO<sub>2</sub>, da un lato, con tecniche di coltivazione sostenibili che restituiscono e preservano la sostanza organica nel suolo, dall’altro lato, con la produzione di CO<sub>2</sub> biogenica, ma questa potenzialità non viene adeguatamente sostenuta nell’ambito delle misure di stoccaggio della CO<sub>2</sub> in fase di sviluppo. Sul punto, si ricorda che attende attuazione il “Registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale” di cui al D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con legge del 21 aprile 2023, n. 41.



## ALLEGATO

*Al DECRETO-LEGGE 9 dicembre 2023, n. 181, dopo l'articolo 5, inserire il seguente articolo:*

### ARTICOLO 5-bis

(Misure volte a garantire la piena operatività degli impianti per la produzione di biometano in esercizio o in corso di realizzazione)

1. All'articolo 46, comma 6, alla lettera c) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:  
“Per gli impianti di produzione di biometano che beneficiano degli incentivi di cui al DM 2 marzo 2018 per i quali il biometano prodotto non può essere immesso nella rete con obbligo di connessione di terzi ed è oggetto di contratti di fornitura di biometano nel settore dei trasporti, il GSE provvede all'annullamento delle garanzie di origine in favore dei clienti finali con i quali il produttore medesimo ha stipulato, direttamente o indirettamente, i suddetti contratti.”
2. A partire dall'annualità 2024, per la determinazione del quantitativo di Certificati di Immissione in Consumo (CIC) attribuiti agli impianti di produzione di biometano che beneficiano degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, viene utilizzato il riferimento al potere calorifico superiore del biometano prodotto.
3. Al fine di consentire lo sviluppo della produzione di biometano e di non compromettere investimenti in corso, tra i ritardi nella conclusione dei lavori relativi all'impianto non imputabili a responsabilità del produttore causati da forza maggiore di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro della Transizione Ecologica 5 agosto 2022, sono ricompresi anche i ritardi nell'attivazione da parte del gestore di rete della connessione alla rete del gas naturale ovvero nel rilascio di verifiche o attestazioni da parte dell'Agenzia delle Dogane o di altre autorità ed enti di controllo. I medesimi principi trovano applicazione anche in relazione ad impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 15 settembre 2022.